

COMUNE DI CAVAION VERONESE
Provincia di Verona



REGOLAMENTO PATROCINIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2024

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Cavaion Veronese, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex Articolo 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio a persone, gruppi, Enti pubblici e privati e alle Associazioni.

Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Articolo 2 - Il patrocinio definizione e ambiti di richiesta

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fine di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché, finalizzate a promuovere il territorio e la comunità.

La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del Comune in modo rilevante ed incisivo.

Attraverso la concessione del patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti alla natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e della specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- ambito sociosanitario: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali.

Articolo 3 - Concessione del patrocinio

Il patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui al precedente articolo qualora questi abbiano un valore pubblico.

Il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, concede con proprio atto il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione, divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "*con il patrocinio del*

Comune di Cavaion Veronese", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente che si riserva di riesaminare la domanda.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche risultasse non più rispondente ai criteri riportati nel presente regolamento dal Comune di Cavaion Veronese, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

La concessione del patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
- b) il carattere locale, nazionale o internazionale;
- c) legame con le tradizioni locali;
- d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) gradimento;
- e) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
- f) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università) organismi culturali e sportivi (CONI), istituzioni pubbliche.

Articolo 4 - Utilizzo del logo e dello stemma comunale

Il soggetto patrocinato utilizza il logo e lo stemma del Comune di Cavaion Veronese negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione Comunale.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

E' vietata la riproduzione e l'uso del logo e dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

L'utilizzo del logo e dello stemma comunale senza la concessione del patrocinio è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande.

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo del logo e dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, anche utilizzando il modulo appositamente predisposto (Allegato A), va indirizzata al Sindaco del Comune di Cavaion Veronese, deve essere sottoscritta dal

legale rappresentante o dal soggetto richiedente (con allegata copia di un documento di identità valido) e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche in seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Cavaion Veronese.

Articolo 6 - Controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Cavaion Veronese, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il regolamento e ogni altra norma regolamentare precedentemente deliberati in materia.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cavaion Veronese nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 - Il patrocinio definizione e ambiti di richiesta

Articolo 3 - Concessione del patrocinio

Articolo 4 - Utilizzo del logo e dello stemma comunale

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande.

Articolo 6 - Controlli

Articolo 7 - Disposizioni finali